



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Nona Civile

Giudice Unico dr.sa De Fazio

nel procedimento n.21824 /2020

avente ad oggetto:

impugnazione dei provvedimenti del Comune di Luserna, Ufficio Stato Civile, di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* emessi in data 22.10.2020

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

IN FATTO e IN DIRITTO

Con ricorso ex art 702 bis cpc i signori **S [REDACTED], C [REDACTED]**,
S [REDACTED] A, A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED],
O [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED], B [REDACTED] A C [REDACTED],
G [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED], impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana e allegando di essere discendenti del sig. **M [REDACTED]** cittadino italiano, che lo stesso non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, che anche **M [REDACTED]**, figlia di costui, era cittadina italiana, in quanto figlia di cittadino italiano, che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 1 e dell'art 10 della L 555/1929 che impediva alla madre di trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, a differenza del padre, che la Corte di Cassazione SU, con decisione del 4466/2009, aveva riconosciuto il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai figli nati da madre, cittadina italiana, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essendo la cittadinanza uno status imprescrittibile e permanente, giustiziabile in ogni tempo, se

la sua violazione perduri anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione per effetto di una norma dichiarata incostituzionale.

Si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo di pronunciarsi secondo giustizia.

Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda.

I ricorrenti hanno allegato di essere discendenti di cittadino italiano, il sig. [REDACTED]. Tale deduzione risulta provata oltre che dalla documentazione in atti (docc. 7-20), dalla mancata contestazione della circostanza da parte del convenuto. Risulta inoltre che il sig. [REDACTED] non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr doc. 21 tradotto e apostillato). Di conseguenza emerge che l'avo non aveva perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa ai suoi discendenti.

Gli atti impugnati rigettano la domanda per il fatto che la figlia del sig. [REDACTED], la sig.ra [REDACTED] non aveva trasmesso, prima del 1.1.1948, la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in virtù della L 555/1912 che vietava tale trasmissione per linea materna, in caso di padre straniero, consentendola esclusivamente per via paterna.

Sul punto si evidenzia che la Corte Costituzionale con le decisioni 30/1983 e 87/1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale rispettivamente degli artt 1 e 10 della L 555/1912, ove la prima norma non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in capo ai figli di cittadina italiana, ove la seconda stabiliva che la donna perdeva la cittadinanza italiana per il sol fatto di aver contratto matrimonio con cittadino straniero a prescindere da una sua volontà in tal senso. La dichiarazione di incostituzionalità retroagiva al momento di entrata in vigore della Costituzione (1.1.1948).

Si pone pertanto la questione della cittadinanza italiana per i soggetti che abbiano ascendenti che prima dell'entrata in vigore della costituzione abbiano subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali, come nel caso *de quo*, in cui appunto la figlia dell'avo [REDACTED] è nata in data 1.11.1907 (cfr doc. 9) e il di lei figlio, [REDACTED] [REDACTED] è nato il 14.2.1925 (padre e nonno dei ricorrenti).

La Corte di Cassazione, con sentenza a SU (4466/2009), ha chiarito che lo stato ~~di~~ cittadino, effetto della condizione di figlio, è una situazione giuridica della persona caratterizzata dalla assolutezza, indisponibilità e imprescrittibilità che lo rende giustiziabile in ogni tempo e non definibile esaurito se non dopo che sia riconosciuta o negata da sentenza passata in giudicato. In assenza di una tale ultima decisione, si avrebbe la conseguenza che una norma dichiarata incostituzionale, perché discriminatoria in ragione della differente disciplina tra la donna (la madre) e l'uomo (~~il~~ padre), con decorrenza dall'entrata in vigore della costituzione, continuerebbe a produrre effetto nell'ordinamento su situazioni giuridiche peraltro imprescrittibili e assolute. Pertanto, la cessazione degli effetti di una legge dichiarata incostituzionale non può che incidere sulle posizioni pendenti o ancora giustiziabili dei discendenti di chi abbia perso la cittadinanza per effetto di una legge discriminatoria, consentendo agli stessi, come nel caso de quo, il riconoscimento della cittadinanza italiana anche ~~dove~~ i loro ascendenti siano deceduti, con la conseguenza che dal 1.1.1948 la cittadinanza italiana deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per via di una legge discriminatoria, sempre che non vi sia stata una espressa rinuncia da parte degli aventi diritto.

Pertanto, nel caso concreto la circostanza che i discendenti della figlia dell'avo cittadino italiano, sig. ~~[REDACTED]~~, avessero perso la cittadinanza italiana sulla base di una norma dichiarata incostituzionale in quanto discriminatoria, non esclude, per i principi sopra esposti, il diritto dei (degli ulteriori) discendenti, attuali ricorrenti, di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, diritto assoluto, imprescrittibile e sempre giustiziabile.

Va aggiunto che gli attuali ricorrenti hanno dimostrato la discendenza dalla sig.ra ~~Marina Andreola~~ (cfr documenti in atti), circostanza peraltro non contestata dalla parte convenuta, e che dagli atti di causa non risulta da parte degli aventi diritto alcuna dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza, idonea a interrompere la linea di successione della cittadinanza.

Si osserva inoltre, che nel caso in cui si negasse un tale riconoscimento ai ricorrenti, si avrebbe la conseguenza di consentire alla norma discriminatoria di incidere ancora sui rapporti giuridici.

La domanda va pertanto accolta.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensare le spese di lite, tenuto conto che la parte convenuta non si è opposta alla domanda di parte ricorrente e che la decisione della giurisprudenza di legittimità, sopra citata, ha esplicitamente affermato il riconoscimento in sede giudiziaria della cittadinanza italiana nel peculiare caso oggetto di esame.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

Dispone che il Ministero dell'Interno e, per esso, l'ufficiale dello stato civile competente proceda alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.

Compensa integralmente le spese di lite.

Torino, 16/01/2022

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Il Giudice

Tiziana Vita De Fazio